



# COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

## PROVVEDIMENTO SINDACALE

n. 11 del 25/03/2020

prot.2703 del 25-03-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – PROROGA FINO AL 03/04/2020 DELL'ORDINANZA N.8 DEL 19/03/2020 E ULTERIORI DISPOSIZIONI

## IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

VISTI:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020; n. 6} recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante" ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la circolare del Ministero dell'interno n.15350/117 del 23 marzo 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, *Misure applicabili sull'intero territorio nazionale*";

CONSIDERATO che il Governatore della Calabria con ordinanza n 15 del 22.03.2020 ha dettato ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

**Visto** la facoltà dei Sindaci di ridurre l'orario di apertura anche degli esercizi commerciale di vendita di prodotti alimentari giusta circolare di chiarimento prot. 117089 del 23/03/2020;

**Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

## **PROROGA**

FINO AL 3 APRILE 2020 DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA N.8 DEL 19/03/2020,

## **DISPONE**

Che tutte le attività commerciali per le sole giornate prefestive hanno facoltà di prolungare l'apertura fino alle ore 18:00.

## **CHIARISCE**

Che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, **i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. **Rientrano fra l'altro in tale casistica**, per come riportato nella circolare del Ministero dell'interno n.15350/117 del 23 marzo 2020, **gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.**

## **ORDINA**

a tutte le Attività Commerciali, Produttive e Professionali di **indicare in modo chiaro, univoco e leggibile i prezzi di vendita dei singoli prodotti e comunque di rispettare tutte le norme in materia di commercio.**

## **RACCOMANDA**

A difesa e tutela degli utenti che stanno vivendo un momento difficile non solo da un punto di vista sociale e psicologico, ma anche economico, **a tutte le Attività Commerciali, Produttive e Professionali** che si trovano nel territorio comunale e considerato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini delle categorie più deboli che lamentano un anomalo aumento dei prezzi dei beni di prima necessità **a non aumentare** ingiustificatamente i prezzi di prodotti, **in particolare di quelli di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l'igiene e dispositivi di protezione individuali.**

## **DISPONE E DEMANDA**

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione, da parte dei titolari dei diversi esercizi interessati dalla normativa, delle prescrizioni - limitazioni e divieti anzi richiamati intimandone, all'occorrenza anche oralmente, il rispetto e rilevando le eventuali trasgressioni per il seguito di legge.

La presente ordinanza è NOTIFICATA per PUBBLICI PROCLAMI, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Castiglione Cosentino nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati e trasmessa:

- alla Prefettura di Cosenza
- alla Polizia Municipale
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in G.
- Carabinieri Forestali di San Pietro in G.

A norma dell'articolo 5, comma 3, della predetta legge 7 AGOSTO 1990, N. 241

## **AVVERTE**

CHE l'unità organizzativa competente per il procedimento è la Polizia Municipale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Casa Comunale, lì 25/03/2020

**Il Sindaco**

**On.le Salvatore Magarò**